

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI**

### **Scuola dell'Infanzia**

#### **Criteri di osservazione/valutazione del team docente**

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia rappresenta un momento fondamentale nel processo educativo - didattico ed ha una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evitando di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. L'insegnante comprende i livelli raggiunti dal bambino e calibra, identificandoli, i processi da promuovere, sostenere e rafforzare, al fine di favorirne lo sviluppo e la maturazione. La valutazione ha anche la funzione di ottenere elementi di riflessione sul contesto di apprendimento e sull'azione educativa, nella prospettiva del loro continuo adattamento ai modi di essere, ai ritmi di sviluppo ed agli stili di apprendimento dei bambini. Per quanto riguarda l'area educativo-formativa, al termine del triennio della Scuola dell'Infanzia, viene compilata, a cura dell'insegnante, un'apposita scheda di valutazione che mira ad analizzare il raggiungimento degli obiettivi relativi all'identità, all'autonomia e al comportamento. Mentre per quanto riguarda i traguardi per lo sviluppo, al termine di ogni trimestre, l'insegnante effettua una valutazione che mira a verificare i traguardi raggiunti dal bambino in relazione a ciascun campo di esperienza. Gli specifici traguardi previsti e registrati nelle apposite griglie, rappresentano, ciascuno nel proprio campo di esperienza, un prezioso ed indispensabile indicatore delle abilità acquisite e dei livelli di apprendimento caratterizzanti ciascun alunno.

Si allega documento di valutazione Scuola dell'Infanzia

#### **Criteri di valutazione delle capacità relazionali**

La valutazione prevede: 1) un momento iniziale di osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali; 2) momenti osservativi interni alle varie proposte didattiche riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che consentono di adeguare i percorsi didattici; 3) un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica. Al termine, attraverso un momento di verifica finale dell'attività educativa e didattica, si giunge a redigere il documento di valutazione, volto ad evidenziare i processi di maturazione in termini di AUTONOMIA personale e nelle attività didattiche e di gioco e nel rapporto con i compagni, di IDENTITÀ rispetto al rapporto con le figure adulte, alla consapevolezza del proprio corpo, di COMPETENZA con riferimento alla capacità di ascolto, di attenzione e comprensione, di sviluppare interessi e curiosità, di compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e spaziali, di vivere e rielaborare esperienze significative sul piano emotivo e relazionale. E' prevista, al termine dell'esperienza personale di apprendimento dell'alunno/a, una raccolta dei materiali che ne descrivono il percorso formativo con finalità orientative e di conoscenza dell'evoluzione del percorso formativo intrapreso dall'alunno/a per affrontare il successivo ordine di scuola.

#### **Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento di educazione civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curriculum di istituto.

## **Scuola Primaria**

### **Criteri di valutazione comuni**

La valutazione mira ad evidenziare il processo globale di sviluppo degli apprendimenti e permette, abbandonando la tradizionale funzione sommativa, di concorrere alla formazione dell'alunno svolgendo una funzione formativa e orientativa. Essa è effettuata mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e a conclusione di ogni percorso didattico mediante osservazioni e verifiche scritte e orali fondate su parametri oggettivi, misurabili e trasparenti. La valutazione diviene valutazione per l'apprendimento e cioè funzionale allo stesso in quanto permette non solo al team docente di valutare conoscenze e abilità acquisite dall'alunno, ma consente all'alunno stesso di prendere consapevolezza delle conoscenze e delle abilità acquisite e delle eventuali difficoltà in ordine al percorso seguito. La valutazione diviene, altresì, momento fondamentale per una riflessione profonda da parte del docente circa gli esiti del suo insegnamento, in vista di un continuo miglioramento delle metodologie didattiche, degli obiettivi e delle strategie.

Allegato: valutazione Primaria PTOF 2021 con religione.pdf

### **Criteri di valutazione del comportamento**

Per la valutazione del comportamento degli studenti, il D.Lgs. n 62 del 13 aprile 2017 definisce le modalità per l'espressione del giudizio sintetico. Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alle competenze di cittadinanza individuate ed inserite nel PTOF e a tutte le iniziative progettuali finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni anche con il coinvolgimento attivo dei genitori, utilizzando le opportune modalità di rilevazione ed osservazione delle stesse.

Allegato: valutazione del comportamento Primaria.pdf

### **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva**

In base al Decreto Legislativo n.62/2017 "le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione". La non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, con delibera assunta all'unanimità. In ogni caso la non ammissione non ha un carattere punitivo nei confronti dell'alunno ma al contrario deve essere considerata come : • possibilità di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali • evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza • evento da considerare principalmente negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti • evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria • evento da considerare solo quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi. Il Collegio dei docenti ha quindi individuato i seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva: • gravi carenze nelle competenze propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica) • mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di numerosi e documentati interventi di recupero.

### **Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

La Valutazione Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento di educazione civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze

che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curriculum di istituto.

Allegato: Rubrica di valutazione DI EDUCAZIONE CIVICA Primaria.pdf

## **Scuola secondaria di 1° grado**

### **Criteri di valutazione comuni**

La valutazione mira ad evidenziare il processo globale di sviluppo degli apprendimenti ed integra la tradizionale funzione sommativa con un'imprescindibile funzione formativa e orientativa. Essa è effettuata mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica e a conclusione di ogni percorso didattico mediante osservazioni e verifiche scritte e orali fondate su parametri oggettivi, misurabili e trasparenti. La valutazione diviene valutazione per l'apprendimento e cioè funzionale allo stesso in quanto permette non solo al team docente di valutare conoscenze e abilità acquisite dall'alunno, ma consente all'alunno stesso di prendere consapevolezza delle conoscenze e delle abilità acquisite e delle eventuali difficoltà in ordine al percorso seguito; per rendere efficace questo scopo autovalutativo da parte dello studente, la valutazione dovrà essere trasparente e tempestiva, senza lunghi tempi di attesa dal momento della prova di verifica. La valutazione diviene, altresì, momento fondamentale per una riflessione profonda da parte del docente circa gli esiti del suo insegnamento, in vista di un continuo miglioramento delle metodologie didattiche, degli obiettivi e delle strategie.

Allegato:

CRITERI VALUTAZIONE DI APPRENDIMENTO DELLA SECONDARIA.pdf

### **Criteri di valutazione del comportamento**

Secondo il D.Lgs. n.62/2017 "la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione" e si riferisce "allo sviluppo delle competenze di cittadinanza".

Il nuovo Decreto Legislativo n.62/2017 prevede che "ciascuna istituzione scolastica possa autonomamente determinare iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi degli alunni e al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio."

Allegato: CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA.pdf

### **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva**

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado.

Ai fini della validità dell'anno scolastico è necessario che l'alunno abbia frequentato almeno i  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale personalizzato, tranne motivate e straordinarie deroghe come citato nell'art. 14 comma 7 della circolare n. 20 del 4 Marzo 2011 e nella nota MIUR 22190 del 20/10/2019 ossia:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie o cure programmate
3. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
5. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale .

Tali deroghe sono deliberate in Collegio dei Docenti. Tuttavia è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal CD, non impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

All'interno del Consiglio di Classe, considerando le valutazioni periodiche, non sono ammessi alla classe successiva gli alunni per i quali si verificano le seguenti condizioni:

1. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di Istruzione per sanzioni e provvedimenti disciplinari come previsto dall'art. 4, comma 6 e 9bis, del D.P.R. n. 249/98.
2. nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, è espressa a maggioranza dal Consiglio di Classe la non ammissione alla classe successiva se sono presenti le seguenti condizioni:

- almeno 5 discipline insufficienti ( con valutazione 4) e tre mediocrità (con valutazione 5) oppure quattro discipline con valutazione insufficiente (4) e altre quattro con valutazione mediocre (5)
- se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza, nonostante i continui e documentati interventi di recupero
- se non si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere almeno gli obiettivi minimi, nonostante le sollecitazioni e la messa in atto di interventi per il miglioramento dei livelli di apprendimento, opportunamente documentati.
- se non vi sia concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente
- se l'alunno non ha tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico.

La famiglia è coinvolta durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,..)

In ogni caso la non ammissione non ha un carattere punitivo nei confronti dell'alunno ma al contrario deve essere considerata come :

- possibilità di attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali
- evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza
- evento da considerare solo quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

### **Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato**

Per poter sostenere l'Esame, gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, tranne motivate e straordinarie deroghe come citato nell'art. 14 comma della circolare n. 20 del 4 Marzo 2011 e nella nota MIUR 22190 del 20/10/2019, ossia:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati
2. Terapie o cure programmate
3. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo
5. ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Tali deroghe sono deliberate in Collegio dei Docenti. Tuttavia è compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal CD, non impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Gli alunni per essere ammessi all'esame di Stato devono non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all'Esame e devono aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. Nel caso in cui l'alunna o l'alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all'Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione nel caso di:

2. parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe tenendo conto della presenza delle seguenti condizioni:
  - almeno 4 discipline insufficienti (con valutazione 4) e tre discipline con mediocrità (con valutazione 5) oppure quattro discipline con valutazione insufficiente (4) e altre quattro con valutazione mediocre (5)
  - se non si sono registrati dei miglioramenti rispetto alle condizioni di partenza, nonostante i continui e documentati interventi di recupero
  - se non si è registrato un continuo impegno dell'alunno per raggiungere almeno gli obiettivi minimi nonostante le sollecitazioni e la messa in atto di interventi per il miglioramento dei livelli di apprendimento, opportunamente documentati.
  - se non vi sia concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite parzialmente

- se l'alunno non ha tenuto un atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico.

### **Criteria per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame di Stato**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno, in base ai criteri deliberati in Collegio Docenti, di seguito riportati. Il voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo sarà dato da una media aritmetica pesata:

- 50% media aritmetica delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari dell'anno scolastico in corso (media espressa anche con i decimali);

- 50% media aritmetica tra le medie delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari del primo e del secondo anno di scuola Secondaria (tutte le medie saranno espresse anche con i decimali).

La media aritmetica pesata che ne deriverà sarà arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Si riporta un esempio

Alunna A      media 1° anno → 8,78

media 2° anno → 9,56

media 1° anno e 2° anno →  $(8,78+9,56)/2 = 9,17$

media 3° anno → 9,42

voto di ammissione →  $(9,17 + 9,42)/2 = 9,29 \rightarrow 9$

Il voto complessivo contenente una frazione di 0,50 o superiore è arrotondato per eccesso all'intero più alto.

### **Criteria di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell'offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell'insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento di educazione civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell'insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curriculum di istituto.

Allegato: Rubrica di valutazione DI EDUCAZIONE CIVICA Secondaria.pdf